

Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 20

(Interventi regionali diretti)

1. Per le finalità individuate dall'articolo 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica, nonché quelli di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 62, L. R. 12/2006